



**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA**

*Ente pubblico non economico in regime di Gestione Stralcio ex art. 21 co 11 D.L. 201/2011
vigilato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste*

Sede Legale: Viale Japigia,184 70126 Bari - Tel. 080/5413111

pec: enteirrigazione@legalmail.it

**DECRETO N. 018
DEL 19-05-2026**

OGGETTO: Posizione n. 162 piano di riparto; adempimenti inerenti e conseguenti.

IL COMMISSARIO

- Visto** il D.M. n. 675876 del 15 dicembre 2025 di conferma dell'Avv. Luigi Giuseppe Decollanz a Commissario dell'EIPLI Gestione Stralcio a decorrere dal 01.01.2026 e fino al 31.12.2026 e comunque non oltre la data di adozione delle misure di cui all'art. 21 c.11 del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 068 del 19-12-2025 di presa d'atto del citato D.M. n. 675876 del 15 dicembre 2025, che conferma l'Avv. Luigi Giuseppe Decollanz a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia in Gestione stralcio;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 49 del 20.03.2024 con il quale il Commissario dell'EIPLI ha dato atto del perfezionamento ergo trasferimento di tutte le funzioni e risorse umane e strumentali a far data dal 01.04.2024, in capo alla società Acque del Sud S.p.A., soggetto che nella medesima data ha avviato le attività di propria competenza, con contestuale inizio della gestione stralcio di EIPLI;

Premesso che

con D.I. n. 3232 del 20.08.2019 emesso dal Tribunale di Bari, e reso provvisoriamente esecutivo con provvedimento del G.I. del 02.10.2020, s'ingiungeva ad EIPLI il pagamento del complessivo importo a titolo di sorte capitale di € 86.768,37 oltre interessi, di cui € 17.261,02 in favore dell'Ing. Mele, € 17.261,02 in favore del Prof. Chianese ed € 52.246,33 in favore dell'Ing. Duni; a fronte di ciò s'incardinava innanzi al medesimo Tribunale di Bari il giudizio di opposizione R.G. N. 15196/2019;

successivamente venivano notificati dapprima atto di precetto in data 09.12.2020 e poi atto di pignoramento presso terzi in data 28.12.2020 avverso il terzo debitore AQP Spa per la complessiva somma di € 91.955,75;

a fronte del suddetto atto di pignoramento presso terzi non iscritto a ruolo, in data 08.04.2021 i creditori procedenti hanno proposto intervento nella procedura esecutiva già

incardinata da altro creditore procedente innanzi al Tribunale di Bari al R.G.E. n. 1692/2020;

con Ordinanza del 06.10.2022, rettificata per errore materiale con provvedimento del 16.06.2023, il G.E. ha assegnato in favore delle parti creditrici le somme oggetto d'intervento per l'importo complessivo € 67.117,92;

a seguito di quanto innanzi descritto, il terzo pignorato AQP spa in data 21.07.2023 ha provveduto al pagamento in favore delle parti creditrici dell'importo di € 67.117,92, oltreché di € 4.297,11 per spese legali di procedura in favore dell'Avvocato per loro conto costituito nella procedura esecutiva;

il giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo nelle more proseguito, si è concluso con sentenza n. 604/2026 emessa dal Tribunale di Bari in data 26.01.2026 (non notificata ai fini del decorso del termine per impugnazione), la quale ha così statuito:

***rigetta** l'opposizione in quanto manifestamente infondata; 2) **revoca**, per le ragioni indicate in motivazione, il decreto ingiuntivo n. 3232/2019 e, per l'effetto, **condanna** l'EIPLI in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'ing. MELE Francesco, del prof. ing. CHIANESE Vincenzo e dell'ing. DUNI Nicola, della complessiva somma di €. 31.343,52, di cui €. 6.765,13 in favore dell'ing. Mele Francesco, €. 3.431,63 in favore del prof. ing. Chianese Vincenzo, ed €. 21.146,76 in favore dell'ing. Duni Nicola, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo; 3) **condanna** l'EIPLI in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese processuali sostenute da parte opposta che liquida in complessivi €. 6.713,00 per compensi professionali (già ridotti del 50% per la fase istruttoria/trattazione ex art. 4 D.M. 55/2014), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge; 4) **condanna**, altresì, l'EIPLI in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 96, co. 3 c.p.c. al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di €. 3.356,50”.*

Atteso che la residua somma di €. 31.343,52 vantata dai professionisti a titolo di sorte capitale, di cui alla descritta sentenza è stata inserita alla posizione n. 162, del piano di riparto definito con Decreti Commissariali n. 56/2025 e n. 62/2025 ad esito dell'istruttoria espletata da parte della Gestione stralcio dell'Eipli, ed approvato da parte del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste con Decreto Dipartimentale n. 655423 del 04.12.2025, ed indicata quale credito in riserva di natura privilegiata, stante la pendenza del giudizio a quella data;

Vista la nota prot. n. 228 del 09.02.2026 trasmessa, nelle more dei termini per la proposizione dell'appello avverso la sentenza n. 604/2026, all'Ing. Mele, agli Eredi del Prof. Chianese nonché all'Ing. Duni, a mezzo della quale la Gestione stralcio dell'Eipli, stante l'avvenuta approvazione del piano di riparto ha inteso sondare la possibilità di addivenire ad un definizione bonaria della vicenda con il solo pagamento della sorte capitale dovuta da sentenza, ovvero € 21.146,76 in favore dell'Ing. Duni, € 6.765,13 in favore dell'Ing. Mele ed € 3.431,63 per la posizione del Prof. Chianese, tuttavia in linea con tempistiche più celeri determinate dalla natura privilegiata del credito.

Acquisite le note prot. n. 337 del 20.02.2026 da parte dell'Ing. Duni, prot. n. 338 del 20.02.2026 da parte delle Sigg.re Amelia Auriemma, Claudia e Lavinia Chianese quali eredi del Prof. Chianese e prot. n. 283 del 17.02.2026 da parte dell'Ing. Mele, a mezzo delle quali le predette parti hanno manifestato la propria disponibilità a reperire un equo accordo a tombale tacitazione di quanto oggetto di contenzioso;

Evidenziata la disposizione di cui all'art 21 c. 11 D.L. n. 201/2011 s.m.i. la quale recita che “*[...] Fatto salvo quanto previsto per i contratti di fornitura idrica, i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo al soppresso Ente producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione o nei confronti della gestione a stralcio del medesimo Ente, funzionale all'esecuzione del piano di riparto di cui al comma 10. Il commissario liquidatore presenta il piano di riparto e il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero vigilante, che lo approva. Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre l'esecuzione del piano di riparto previsto dal comma 10, sono dichiarate improcedibili le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI e della successiva gestione a stralcio del medesimo Ente. A decorrere dalla data di soppressione di cui al comma 10 fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e di semplificare il contenzioso in essere, agevolando il commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni, sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società Acque del Sud Spa. A decorrere dal 31 dicembre 2023, il soppresso Ente prosegue l'attività di liquidazione come gestione a stralcio sino alla conclusione dell'esecuzione del piano di riparto, con la quale è estinto definitivamente con decreto del commissario liquidatore trasmesso al Ministero vigilante)*”;

Visto il parere motivato dell'Avvocatura dello Stato emesso in data 11/04/2024 secondo cui il termine di cui al citato comma 10 dell'art. 21 DL 201/2011 relativo alla data entro cui il Commissario può concludere eventuali transazioni deve intendersi di natura ordinatoria, e così il successivo termine di giorni 60 per la predisposizione della situazione patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31/12/2023 e del piano di riparto con la graduazione dei crediti;

Richiamato l'accordo transattivo sottoscritto tra le parti, acquisito al prot. n. 715 del 23.04.2026, a mezzo del quale è stato, tra l'altro, stabilito di liquidare con le tempistiche di cui al combinato disposto dei Decreti Commissariali n. 56/2025 e n. 62/2025 (ovvero n. 120 - centoventi giorni a far data dal 19.01.2026), la predetta somma di €. 31.343,52 ripartita come segue:

- €. 6.765,13 in favore dell'ing. Mele Francesco;
- €. 3.431,63 in favore degli Eredi del prof. ing. Chianese Vincenzo;
- €. 21.146,76 in favore dell'ing. Duni Nicola;

ed a fronte di ciò, i professionisti Mele, Duni e gli Eredi del Prof. Chianese, nell'acceptare il pagamento degli importi nei termini indicati, al contempo rinunciano a quant'altro oggetto di condanna a carico di EIPLI sulla scorta della ridetta sentenza del Tribunale di Bari n. 604/2026 del 26.01.2026, e quindi agli interessi legali a far data dalla domanda sino all'effettivo soddisfo oltrechè all'importo ex art. 96, co. 3 c.p.c. della somma di € 3.356,50, ed in ogni caso a qualsivoglia altro importo scaturente a qualsiasi titolo dalla sentenza n. 604/2026;

Ritenuta la propria competenza in virtù del D.M. innanzi citato;

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e conseguenti;
2. di prendere atto dell'accordo transattivo sottoscritto tra le parti ed acquisito al prot. n. 715 del 23.04.2026, che pur se non materialmente allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale, disponendo di dar corso a quanto nello stesso convenuto, ovvero al pagamento dell'importo di € 31.343,52 ripartito come segue:
 - €. 6.765,13 in favore dell'ing. Mele Francesco;
 - €. 3.431,63 in favore degli Eredi del prof. ing. Chianese Vincenzo;
 - €. 21.146,76 in favore dell'ing. Duni Nicola;
3. per l'effetto di quanto al precedente punto, di autorizzare l'assunzione del complessivo impegno di spesa di €. **31.343,52** a valere sul capitolo 20302 (abbattimento debito pregresso) della competenza per l'esercizio finanziario 2026;
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza pur nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
5. di dichiarare il presente provvedimento, per ragioni di necessità ed urgenza, immediatamente esecutivo, e di disporre altresì la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

IL COMMISSARIO

(Avv. Luigi Giuseppe Decollanz)

LUIGI
GIUSEPPE
DECOLLANZ
19.05.2026
15:42:33
GMT+02:00

